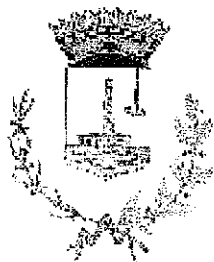


Allegato C)



COMUNE DI SANVITO LO CAPO

A.S. 2026-2027

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP GRAVE RESIDENTI NEL COMUNE
DI SAN VITO LO CAPO E FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO.**

Art. 1 Oggetto

Il presente capitolato nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente nel settore, disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento delle attività del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, attivato a favore degli studenti con disabilità residenti nel Comune di San Vito Lo Capo che frequentano la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria o Secondaria di primo grado.

Art. 2 Destinatari del servizio principi e finalità

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) è destinato agli studenti riconosciuti in situazioni di handicap ai fini dell'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica. I servizi vengono attivati previa richiesta dell'Istituzione Scolastica e sono finalizzati a promuoverne l'integrazione attraverso lo sviluppo dell'autonomia e delle capacità residuali e la facilitazione del processo di comunicazione e di apprendimento, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio. L'assistenza alla comunicazione e l'assistenza educativa vengono attivate sulla base di una attestazione prodotta dalla U.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza territorialmente competente. E' una assistenza ad personam e viene fornita secondo le indicazioni contenute nel Piano Educativo Individualizzato e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 3 Orario

Il Servizio dovrà essere assicurato nei giorni feriali, nel rispetto del calendario scolastico. L'orario di servizio degli operatori verrà concordato con il Dirigente Scolastico nei limiti del monte ore disponibile di cui al successivo art. 7 del presente capitolato. In caso di festività infrasettimanale il servizio eventualmente non prestato, potrà, qualora se ne ravvisi la necessità essere recuperato previo accordo con l'Ufficio Servizi Sociali. Di norma sono di massima da evitarsi sovrapposizioni di orario tra insegnante di sostegno ed operatore ASACOM, salvo diversa previsione nel PEI.

Art. 4 Gestione del servizio

Il servizio dovrà essere espletato a partire dalla data dell'affidamento sino a chiusura dell'anno scolastico. Nel caso dovesse verificarsi l'assenza da scuola dell'alunno/i in carico all'operatore, lo stesso avrà l'obbligo di comunicare prontamente l'assenza all'ufficio servizi sociali, senza effettuare le ore previste che saranno considerate economie. L'operatore economico deve assicurare la disponibilità degli operatori necessari all'espletamento del servizio specifico e deve assicurare altresì un servizio di recapito telefonico che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Art.5 Personale

L'operatore economico per l'esecuzione del servizio si avvarrà di personale qualificato garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio. L'operatore economico metterà quindi a disposizione del servizio gli operatori necessari muniti di titolo specifico, di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate per un numero di ore pari a 4.014. L'operatore economico per l'avvio del servizio, dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco degli operatori impiegati. Al fine del puntuale e regolare svolgimento del servizio l'operatore economico dovrà provvedere, in caso di provata necessità derivante dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla sostituzione dello stesso, da comunicare prontamente unitamente al nominativo dell'operatore supplente, che dovrà naturalmente essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il

Comune. Gli operatori dovranno svolgere le loro funzioni escludendo la possibilità di sovrapposizioni o sostituzioni di altre figure professionali previste presso le strutture scolastiche. Dovranno altresì, essere disponibili a partecipare agli incontri che l'Amministrazione Comunale o gli organi scolastici vorranno organizzare. L'assegnazione degli operatori nei vari plessi scolastici verrà effettuata sulla base delle richieste avanzate dal Dirigente Scolastico. Considerato che l'appalto interessa l'intero anno il monte ore per ogni figura professionale potrebbe subire variazioni, sempre nel rispetto del budget complessivo previsto. Pertanto, qualora si renda necessario, incrementare o diminuire le ore del servizio di assistenza alla comunicazione, la stazione appaltante, potrà richiedere all'operatore economico, l'erogazione del servizio richiesto, nel rispetto del budget dell'appalto e del costo orario degli operatori. Le figure professionali impiegate nel servizio, in base alla tipologia di disabilità dell'alunno avente diritto, dovranno essere in possesso di requisiti e titoli formativi idonei allo svolgimento delle relative mansioni con riferimento alla specificità della disabilità di ciascun alunno, orientando la loro attività al rispetto della dignità personale, al rispetto e protezione della sua vita privata e del diritto alla riservatezza. L'assegnazione dell'operatore ASACOM sarà disposto, previa valutazione della singola situazione di disabilità di cui l'alunno è portatore, sulla base delle diagnosi funzionali e certificazioni redatte dalla NPI sui casi, e della specificità professionale posseduta dall'operatore che deve essere rispondente agli interventi specifici da porre in atto in favore dell'alunno assegnato secondo le indicazioni che saranno sviluppate nel Piano Educativo Individualizzato.

Art. 6 Prestazioni

L'assistenza orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo e svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- c) consentire all'alunno di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- d) favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
- e) far acquisire un metodo di studio;
- f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;
- g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare al G.L.H.O. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo);
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
- i) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- j) programmare e verificare gli interventi, reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe;
- k) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- l) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- m) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente;
- n) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curricolari e di sostegno e alle attività della classe;
- o) programmare, realizzare e verificare interventi di ascolto attivo ed empatico favorendo l'espressione del bisogno;
- p) favorire la socializzazione tra pari;

- q) collaborare all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci connesse;
- r) collaborazione e partecipazione alle uscite giornaliere in connessione all'offerta formativa dell'istituto scolastico;
- s) uscite sul territorio e visite guidate;
- t) progetti per l'inclusione dell'alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.);

Art. 7 Costi

Per il suddetto servizio è stato preventivato il costo di **€ 93.205,08** inclusi oneri di gestione, oltre IVA al 5%;

Figura	Ore totali	Tariffa Oraria incluso oneri di gestione	Totale al netto di IVA	Totale incluso IVA e oneri di gestione
Operatore Asacom	4.014	€ 23,22	€ 93.205,08	€ 97.865,33

Art. 8 Importo a base d'asta

L'importo complessivo stimato a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad **€ 97.865,33 incluso oneri di gestione al 10%** oltre I.V.A. al 5%. All'impresa aggiudicataria, quindi, mensilmente verrà corrisposto, quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore, tenuto conto di quanto prima specificato. Su detto importo complessivo sarà calcolata l'I.V.A., salvo per i soggetti esenti, che sarà versata con le modalità di cui all'art 1, comma 629 della Legge 190/2014. Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si procederà ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità per mancato utile. Inoltre, qualora il numero presuntivo degli utenti dovesse diminuire o aumentare, contestualmente si procederà ad una diminuzione o ad un aumento delle ore del personale, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie in caso di aumento delle prestazioni. Le ore eventualmente non prestate, non potranno essere svolte nei mesi successivi. L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto predetto e nel caso in cui si dovessero rilevare scostamenti si procederà con il recupero delle somme indebitamente percepite. Si precisa che l'importo a base d'asta e, conseguentemente, il periodo temporale di erogazione del servizio di cui al successivo art. 9, potranno subire variazione in diminuzione qualora la procedura di gara non dovesse concludersi nei tempi previsti.

Art. 9 Durata del servizio

Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato un contratto a decorrere dalla data di consegna del servizio, presumibilmente dal 05 Ottobre 2026 e fino alla conclusione delle attività scolastiche. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 50, del D. Lgs. n. 36/2023, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 14, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. In tal caso, la data in cui la consegna avviene, dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Art.10 Modalità di pagamento

La liquidazione avverrà posticipatamente a presentazione di regolare fattura elettronica intestata al Comune di San Vito Lo Capo - Codice Univoco W2ADDK, nella quale dovrà essere indicato il CIG e la determina di impegno spesa nonché le modalità di pagamento compreso il codice IBAN. La fattura dovrà essere corredata da: relazione mensile sul servizio svolto; fogli di presenza degli operatori vidimati dal dirigente scolastico; Il pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto. Il pagamento avverrà da parte del Comune, entro 0 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica. Nel caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione per vizio o difformità del servizio rispetto al presente capitolato, i termini di pagamento resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti. Eventuali ritardi da parte del Comune non esonera l'operatore economico dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori. Il pagamento delle retribuzioni, in ogni caso dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello lavorato. A tal proposito l'impresa aggiudicataria dovrà su richiesta del Comune, comunicare l'avvenuto pagamento allegando copia dei cedolini dello stipendio.

Art. 11 Tracciabilità dei pagamenti

L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Sarà cura dell'Ente Gestore, vista la normativa in materia, comunicare mensilmente, senza alcuna richiesta, copia dei bonifici di pagamento dei compensi ai dipendenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione il codice identificativo gara (CIG).

Art.12 Obblighi dell'operatore economico

-Organizzazione del servizio L'operatore economico nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

-Piano operativo di assistenza Prima della stipula del contratto il responsabile del servizio, comunica i nominativi degli utenti beneficiari del servizio con indicazione dell'Istituzione Scolastica frequentata e del monte ore da svolgere in ogni singolo plesso. Per il servizio di assistenza alla comunicazione verrà specificato il monte ore assegnato ad ogni alunno sulla base delle indicazioni fornite dalla NPJA e nel limite delle ore disponibili. Ad intervenuto avvio del servizio, l'ammissione di nuovi casi viene attivata su comunicazione del servizio sociale comunale. L'operatore economico

dovrà effettuare una calendarizzazione di massima delle prestazioni e degli interventi offerti quali apporti migliorativi.

-Personale L'operatore economico del servizio si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999. Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni che, qualora intervenissero, non comporteranno maggiori oneri per il Comune. Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti. Ai sensi del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dal d.lgs. 36/2023, Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dal successivo art. 19. L'affidatario non potrà, in nessun caso, utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo e si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale. Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue. Il personale della Ditta impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare, per quanto possibile, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito Lo Capo. La Ditta si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito del contratto e comunque riconducibili al servizio di cui all'oggetto, impiegando personale con competenze assistenziali, adeguata esperienza nel settore e specifica qualifica professionale. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. In caso di sciopero l'Ente è tenuto ad effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita. Il Comune di San Vito Lo Capo è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio, nonché sulla validità del presente capitolato.

-Sicurezza sui luoghi di lavoro L'affidatario ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve attenersi a quanto

previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

-Appalti migliorativi L'operatore economico dovrà garantire tutte le migliorie offerte in sede di gara nei termini e nelle modalità proposte. Nel caso le migliorie offerte non possano essere rese, per comprovati motivi, le stesse dovranno essere commutate previa intesa fra le parti.

Art. 13 Coperture assicurative e responsabilità

E' a carico dell'operatore economico ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la solleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'operatore economico da parte della Società Assicuratrice. L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'operatore economico durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore. La polizza dovrà avere massimali, trattandosi principalmente di servizi alla persona, per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone. Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso:

RCT 1.000.000,00 per sinistro e per persona;

RCO 1.000.000,00 per sinistro 500.000,00 a persona

INFORTUNI

120.000,00 per morte

120.000,00 per invalidità permanente

10.000,00 per spese mediche

500,00 per spese di trasporto

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza. Detta polizza sarà consegnata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Art. 14 Cauzione definitiva

L'affidatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 36/2023, per una somma pari al 10% dell'importo dell'appalto (IVA esclusa).

Art. 15 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma del D.Lgs. 36/2023, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'operatore economico l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto. La durata del contratto potrà essere prorogata, in corso di esecuzione dello stesso, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 16 Responsabile unico del procedimento

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 36/2023, dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 17 Responsabile del servizio per conto dell'operatore economico

L'Operatore economico dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'operatore economico, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di consegna sotto riserva di legge. Il Responsabile del servizio per conto dell'Operatore economico provvederà a vigilare affinché ogni fase della

gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

Art. 18 Supervisione, controllo e verifiche sull'andamento della gestione

La stazione appaltante eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'affidatario. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse. Nello specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023. Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli delle prestazioni effettuate ritenuti necessari al fine di garantire:

la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, parte integrante del contratto sottoscritto;

- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento.

Art. 19 Contestazioni

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante pec indirizzata al legale rappresentante dell'operatore economico. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 20 Penalità

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente). Le penali vengono così articolate:

1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

2) Per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.

3) Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Operatore economico la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale nella misura da € 200,00 (duecento) ad € 2.000,00 (euro duemila).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione

dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto. Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 21 Sospensione e risoluzione del contratto

Si applica in materia, per quanto compatibile, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Risoluzione Inoltre, ai sensi del comma 3, del citato art. 108, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'operatore economico concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto (tra cui la mancata prestazione delle migliori progettuali) o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'operatore economico. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'operatore economico abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'operatore economico rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'operatore economico, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 Subappalto

In applicazione al d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha ritenuto di **NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del CA**. E' quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Art. 23 Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia del D.lgs. 36/2023.

Art. 24 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 36/2023, il Comune di San Vito Lo Capo, in caso di fallimento dell'operatore economico o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'operatore economico, o di risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023.

Art. 25 Trattamento dei dati personali

Il Comune di San Vito Lo Capo è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. Gli stessi verranno trattati nel rispetto del reg. EU 2016/679. L'operatore economico con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Art. 26 Foro competente

Le eventuali controversie insorte tra il Comune di San Vito Lo Capo e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa, non risolubili mediante transazione, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Trapani.

Art. 27 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 36/2023. La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

San Vito Lo Capo, 16 09/2026

*Il Vicario Responsabile del Settore I
Servizi Sociali*

Dott.ssa Giuseppa Giustiniani

